Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**
Progetto: Ampliamento del datacenter Noovle di Rozzano (MI) - installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt (270 MWt).
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 13928

Il/La Sottoscritto/a Vincenzo LEPORI presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione
- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali
- Altro: pubblicazione al pubblico

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni
- Aria
- Clima
- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici
- Monitoraggio ambientale
- Altro: pubblicaziione avvisi al pubblico

Osservazione

inadeguatezza delle forme di pubblicità del procedimento e lesione del diritto di partecipazione del pubblico, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, della Direttiva 2014/52/UE e della Convenzione di Aarhus; osservazioni di merito sull'impatto ambientale del progetto.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali OSS_8965_VIA_DATI_PERS_20260829.pdf

Allegato 1 - Osservazioni3_VIA_NOOVLE_Rozzano OSS_8965_VIA_ALL1_20260829.pdf

Data 29/08/2026

Vincenzo LEPORI

OSSERVAZIONI AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

«Ampliamento del datacenter Noovle di Rozzano (MI) – installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt (270 MWt)»

Codice procedura 13928 – Codice istanza online VIAVIA100000095 – Data di avvio 12/05/2025

Osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale «Ampliamento del datacenter Noovle di Rozzano (MI) – installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt (270 MWt)» (codice procedura 13928), presentate entro il termine del 3 settembre 2026. **Profilo di osservazione:** inadeguatezza delle forme di pubblicità del procedimento e lesione del diritto di partecipazione del pubblico, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, della Direttiva 2014/52/UE e della Convenzione di Aarhus; osservazioni di merito sull'impatto ambientale del progetto.

Il sottoscritto Lepori Vincenzo formula le presenti osservazioni in qualità di cittadino, nell'ambito della partecipazione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con specifico riguardo ai profili di seguito esposti e richiede quanto segue.

1. Premessa: natura pubblica del procedimento e dovere di pubblicità effettiva

1.1. Il data center di Rozzano (MI), gestito da Noovle Società Benefit S.p.A. (gruppo TIM), è uno dei quattro siti – insieme ad Acilia (RM), Pomezia (RM) e Santo Stefano Ticino (MI) – che ospitano l'infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN), destinata ad erogare in cloud servizi e a custodire i dati delle pubbliche amministrazioni, a partire dalle amministrazioni con funzioni critiche quali il Ministero della Difesa e il Ministero della Salute. La società Polo Strategico Nazionale S.p.A. è partecipata da TIM S.p.A., Leonardo S.p.A., CDP Equity S.p.A. (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e Sogei S.p.A., dunque con partecipazione pubblica rilevante; l'operazione è nata da una concessione tredicennale aggiudicata con gara europea (base d'asta 4,4 miliardi di euro) e la migrazione delle amministrazioni verso il PSN è sostenuta con risorse del PNRR per circa 900 milioni di euro.[1]

1.2. Ne consegue che l'infrastruttura in oggetto svolge funzioni pubbliche e strategiche di rilievo nazionale. La sua realizzazione e ampliamento sono pertanto soggetti a un dovere di trasparenza e partecipazione ancora più stringente rispetto ai progetti ordinari, atteso che

l'interesse pubblico alla conoscibilità del procedimento si somma all'interesse dei cittadini residenti nel territorio interessato dagli impatti ambientali.

1.3. Gli avvisi al pubblico relativi al procedimento di VIA in oggetto risultano pubblicati in data 25 giugno 2025 e in data 4 agosto 2026 esclusivamente sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Non risulta effettuata la pubblicazione dei medesimi avvisi presso gli albi pretori dei Comuni territorialmente interessati dall'intervento, come previsto dall'articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), né risulta effettuata alcuna forma di pubblicità locale idonea a garantire la conoscibilità del procedimento alla popolazione residente nel territorio di Rozzano e nelle aree limitrofe potenzialmente interessate dagli impatti ambientali.

1.4. Tale modalità di pubblicazione esclusivamente digitale e centralizzata non ha consentito né al sottoscritto della presente né alla collettività locale una effettiva e tempestiva conoscenza del procedimento in corso, impedendo l'esercizio del diritto di partecipazione previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione di Aarhus. La conoscenza del procedimento è avvenuta solo successivamente e in modo fortuito, impedendo una valutazione approfondita del progetto e dei suoi impatti ambientali prima della scadenza del termine del 3 settembre 2026.

2. Oggetto dell'osservazione: l'inadeguatezza delle forme di pubblicità ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 152/2006

2.1. L'articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 impone forme di pubblicità idonee a garantire la partecipazione del pubblico ai procedimenti di valutazione ambientale, individuando tra queste l'affissione presso gli albi pretori dei Comuni interessati, quale canale tradizionale di comunicazione istituzionale verso la collettività locale. La pubblicazione all'albo pretorio non è un mero adempimento formale, bensì uno strumento funzionale alla formazione di una presunzione di conoscenza in capo ai soggetti che non sono direttamente destinatari dell'atto amministrativo.

2.2. Secondo consolidato orientamento del Consiglio di Stato, nelle procedure di valutazione ambientale le forme di pubblicità devono essere interpretate in modo da assicurare una partecipazione effettiva del pubblico interessato, non potendo ridursi a meri adempimenti formali. In particolare, la Sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5281 del 2025, ha ribadito che il procedimento di VIA è aperto alla partecipazione di «chiunque vi abbia interesse» e che la partecipazione procedimentale è estesa oltre gli ordinari confini previsti dagli artt. 7 e ss. l. n. 241 del 1990, non essendo necessario comprovare che «dal provvedimento possa derivare un pregiudizio».[2]

2.3. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'inadeguatezza delle forme di pubblicità, ove impedisca la concreta conoscenza del procedimento, integra un vizio rilevante dello stesso, suscettibile di determinare l'invalidità degli atti successivi. Il Consiglio di Stato,

con sentenza n. 1370 del 15 marzo 2006, ha stabilito che la pubblicazione all'albo pretorio è finalizzata a rendere nota al pubblico l'avvenuta decisione, per formare una presunzione di conoscenza in capo a soggetti che non sono direttamente presi in considerazione dall'atto. Più recentemente, il TAR Marche, con sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, ha evidenziato che la mancata pubblicazione all'albo pretorio online impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte e, per estensione, la partecipazione al procedimento, costituendo *ex sè* un vizio della procedura.[3]

2.4. Nel caso di specie, la pubblicazione esclusivamente sul sito ministeriale non può ritenersi idonea a garantire una effettiva conoscibilità del procedimento da parte della popolazione residente nei territori interessati dall'intervento. Il sito istituzionale del MASE è un canale di consultazione specialistica, rivolto ad operatori del settore e tecnici, non uno strumento di informazione diffusa sul territorio capace di raggiungere la generalità dei cittadini di Rozzano e delle aree limitrofe. Tale circostanza ha determinato una oggettiva impossibilità, non imputabile al sottoscritto, di partecipare tempestivamente al procedimento.

3. Rilevanza giuridica della partecipazione: principi comunitari e convenzionali

3.1. La Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE (c.d. Direttiva VIA), all'articolo 6 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le autorità competenti diano al pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni in materia ambientale, o che ha un interesse in tali decisioni, la possibilità di partecipare ai procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale. L'articolo 11 della medesima Direttiva richiede espressamente che gli Stati membri garantiscano al pubblico interessato l'accesso a procedure di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.[4]

3.2. La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, concernente l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall'Italia con legge n. 108 del 2001, all'articolo 1 stabilisce che «al fine di contribuire a proteggere il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, a vivere in ambiente consono ad assicurare la salute e il benessere, ogni parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale». L'articolo 6, paragrafo 2, richiede che le informazioni siano fornite «in tempi utili, efficaci e appropriati», mentre l'articolo 9, paragrafo 2, garantisce il diritto a una procedura di ricorso «giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa».

3.3. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 15 ottobre 2009, causa C-263/08 (Djurgården), ha affermato che le limitazioni alla partecipazione delle associazioni ambientali non possono essere basate sul numero degli iscritti, escludendo filtri restrittivi alla partecipazione. La Corte ha inoltre sottolineato che la lesione dei diritti di partecipazione

previsti dalla disciplina VIA deve essere oggetto di autonoma tutela giurisdizionale. La Corte di giustizia, con sentenza 17 ottobre 2018, causa C-167/17, ha richiamato l'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, affermando che la garanzia di partecipazione deve ritenersi ostacolata anche in presenza di tutela giurisdiziale non coordinata con quella amministrativa.

3.4. L'art. 10-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto in attuazione della Direttiva 2003/35/CE (recepita con D.Lgs. n. 4/2008), richiede che le modalità di partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale siano conformi ai principi della Convenzione di Aarhus, garantendo informazione precoce e appropriata, tempi adeguati per le consultazioni ed effettività della tutela. La progressiva digitalizzazione delle forme di pubblicità non esime l'amministrazione dall'assicurare modalità effettivamente idonee a rendere conoscibile il procedimento alla collettività locale interessata.

4. Rilevanza tecnica dell'impatto ambientale: osservazioni di merito

4.1. L'ampliamento del data center NOOVLE a Rozzano prevede l'installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva pari a 270 MWt, valore che supera ampiamente la soglia di 150 MWt prevista per la VIA e che rientra nella categoria delle «centrali» soggette a valutazione di impatto ambientale. Tale potenza termica, sebbene relativa a gruppi di emergenza, assume rilievo critico in termini di impatto ambientale per le seguenti ragioni.

4.2. CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO CLIMATICO. I data center sono infrastrutture ad altissimo consumo energetico. I sistemi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), necessari per mantenere i server in condizioni ottimali di temperatura e umidità, possono assorbire fino al 35% dell'energia complessiva del sito. L'aumento della domanda elettrica così generato si traduce in una maggiore richiesta di produzione energetica nazionale, con quota crescente coperta da centrali a combustibili fossili, responsabili di emissioni di NOx, SO_2 e particolato fine che contribuiscono all'inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici.

4.3. EMISSIONI DIRETTE DA GRUPPI ELETTROGENI DIESEL. Le emissioni dirette provengono soprattutto dai generatori diesel di backup. Nonostante siano progettati per entrare in funzione solo in emergenza, in realtà vengono utilizzati anche per test periodici e manovre ordinarie di manutenzione. Durante queste fasi rilasciano quantità elevate di NOx, particolato fine (PM2.5 e PM10), carbonio nero e idrocarburi aromatici policiclici, spesso comparabili a quelle di centrali industriali. L'esposizione locale a tali agenti inquinanti genera conseguenze sanitarie severe, comprese patologie respiratorie croniche, malattie cardiovascolari, aggravamento dell'asma e potenziali effetti cancerogeni.

4.4. EMISSIONI ACUSTICHE. I gruppi elettrogeni di tale potenza, sia in fase di test che in eventuale esercizio di emergenza, generano livelli di rumore significativi che possono

superare i limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14 novembre 1997, n. 1948, e s.m.i.), incidendo sulla qualità della vita della popolazione residente nelle immediate adiacenze del sito e potenzialmente determinando disturbo del riposo, stress e alterazione del benessere psicofisico.

4.5. GESTIONE DELLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO. I sistemi di raffreddamento di un data center di tali dimensioni richiedono volumi significativi di acqua, con potenziale impatto sulle risorse idriche locali e sul bilancio idrologico del territorio di Rozzano. Si chiede che sia valutato l'impatto del prelievo idrico, la qualità delle acque di scarico e l'eventuale utilizzo di sistemi di raffreddamento adiabatico o a ciclo chiuso come alternative a quelli a ciclo aperto.

4.6. IMPATTO SUL TRAFFICO E SUL TERRITORIO. L'ampliamento del data center comporta inevitabilmente un incremento del traffico veicolare per la fornitura di materiali, attrezzature e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura, con conseguenti emissioni di gas di scarico, inquinamento acustico e impatto sulla viabilità locale già congestionata.

4.7. LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA). Le Linee Guida MASE di agosto 2024 richiedono esplicitamente, per i data center con gruppi elettrogeni di potenza aggregata superiore a 50 MW termici, la realizzazione di un Life Cycle Assessment (LCA) conforme alle metodologie standardizzate ISO 14040/14044. Tale analisi deve dimostrare che la soluzione tecnologica scelta – dai materiali da costruzione agli approvvigionamenti energetici, dai sistemi di raffreddamento ai gruppi elettrogeni – è quella a minor impatto ambientale disponibile. Si chiede che il progetto presenti una LCA completa e che sia valutata l'adozione di tecnologie alternative a minor impatto, inclusi gruppi elettrogeni a gas naturale o biocombustibili in sostituzione o affiancamento a quelli diesel.

4.8. ENERGIA RINNOVABILE E AUTOPRODUZIONE. Sebbene il proponente dichiari un PUE (Power Use Effectiveness) inferiore a 1,3 e l'utilizzo di sistemi di autoproduzione da fonti rinnovabili, si chiede che sia verificata l'effettiva quota di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili e che sia imposta l'adozione di sistemi di accumulo energetico (batterie) come alternativa o complemento ai gruppi elettrogeni diesel, in linea con le best practice europee per la decarbonizzazione dei data center.

4.9. VALUTAZIONE CUMULATIVA. Si richiede che la VIA valuti l'effetto cumulativo dell'intervento con gli altri data center e infrastrutture digitali già presenti nell'area metropolitana milanese (inclusi i data center di Assago, Zibido San Giacomo, Lacchiarella, Segrate, Settimo Milanese, etc.), considerando che la concentrazione di tali infrastrutture in un'area ristretta può generare impatti ambientali cumulativi significativi su qualità dell'aria, consumo energetico e pressione sul territorio.

5. Ulteriori profili di rilievo emersi nel procedimento

5.1. Con deliberazione n. XII/6311 del 15 giugno 2026, la Giunta di Regione Lombardia, nell'esprimere il parere di competenza sul procedimento, ha rilevato «significative carenze nello SIA e nei relativi elaborati» e «carenze e incongruenze metodologiche» tali da non consentire una compiuta valutazione degli impatti del progetto; il procedimento risulta attualmente in fase di supplemento istruttoria tecnica dinanzi alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.[5]

5.2. Il profilo oggetto delle presenti osservazioni si colloca nel più ampio quadro della normativa europea e nazionale sulla resilienza delle infrastrutture critiche e sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva (UE) 2022/2557 in materia di resilienza dei soggetti critici; d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, di attuazione della direttiva NIS 2): pur non disciplinando direttamente le forme di pubblicità, tale quadro impone livelli di trasparenza e partecipazione commisurati alla criticità dei servizi assicurati, coerenti con la funzione attribuita al Polo Strategico Nazionale.

5.3. Si osserva inoltre che, alla luce della deliberazione regionale sopra citata, le carenze metodologiche dello Studio di Impatto Ambientale potrebbero essere state parzialmente determinate proprio dalla scarsa partecipazione del pubblico al procedimento, atteso che l'assenza di osservazioni esterne ha privato la Commissione Tecnica di un confronto utile a evidenziare le incongruenze del progetto. La riapertura dei termini di partecipazione consentirebbe pertanto non solo di tutelare il diritto dei cittadini, ma anche di migliorare la qualità della valutazione complessiva.

PRESCRIZIONI PROPOSTE

Si chiede che l'eventuale esito favorevole della valutazione sia subordinato, per quanto di competenza ambientale e istruttoria, alle seguenti prescrizioni:

- a) riapertura dei termini di partecipazione del pubblico, con decorrenza dalla data di effettiva pubblicazione presso gli albi pretori dei Comuni interessati (Rozzano e Comuni limitrofi), al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti partecipativi;
- b) produzione di un Life Cycle Assessment (LCA) completo, conforme alle metodologie ISO 14040/14044, che dimostri l'adozione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per la riduzione dell'impatto ambientale;
- c) valutazione dell'opportunità di imporre l'adozione di gruppi elettrogeni a gas naturale o a biocombustibili, oltre o in sostituzione a quelli diesel, al fine di ridurre le emissioni di NOx, particolato fine e carbonio nero;
- d) dettagliata valutazione dell'impatto acustico del sito, con riferimento sia alle condizioni ordinarie sia alle condizioni di emergenza, verificando il rispetto dei limiti di legge nelle aree residenziali circostanti;

- e) valutazione dell'impatto idrico del progetto, con particolare riferimento ai volumi di prelievo, alla qualità delle acque di scarico e all'adozione di sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso o adiabatico a minor consumo idrico;
- f) valutazione dell'effetto cumulativo dell'intervento con le altre infrastrutture digitali presenti nell'area metropolitana milanese;
- g) verifica dell'effettiva quota di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili e imposta dell'adozione di sistemi di accumulo energetico (batterie) come alternativa o complemento ai gruppi elettrogeni diesel;
- h) qualora dalla verifica istruttoria emerga l'inadeguatezza delle forme di pubblicità, rinnovazione delle forme di pubblicità dell'avviso al pubblico, anche mediante il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati (Comune di Rozzano, Comuni limitrofi, Regione Lombardia, ARPA Lombardia), al fine di assicurare una effettiva diffusione dell'informazione a livello locale, prima della conclusione del procedimento.

6. Richieste

Per le ragioni esposte, il sottoscritto chiede alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale di voler:

1. accogliere le presenti osservazioni e ritenere integrato un vizio procedimentale rilevante in ordine alle forme di pubblicità del procedimento di VIA in oggetto, in violazione dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e dei principi comunitari e convenzionali sopra richiamati;

2. disporre la riapertura dei termini di partecipazione del pubblico, con decorrenza dalla data di effettiva pubblicazione presso gli albi pretori dei Comuni interessati, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti partecipativi previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 6 della Direttiva 2011/92/UE (modificata dalla Direttiva 2014/52/UE) e dall'art. 6 della Convenzione di Aarhus;

3. richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni documentali circa le forme di pubblicità adottate, con particolare riferimento alla mancata affissione presso gli albi pretori dei Comuni territorialmente interessati;

4. verificare la coerenza dell'inquadramento procedimentale adottato con i principi di effettività della partecipazione, anche alla luce della normativa europea e nazionale sulla resilienza delle infrastrutture critiche e della funzione pubblica del Polo Strategico Nazionale;

5. disporre l'approfondimento, in sede di valutazione, dei profili di impatto ambientale di cui alla Sezione 4, incluse le verifiche su emissioni atmosferiche, acustiche, idriche e cumulative;

6. in ogni caso, acquisire le presenti osservazioni agli atti del procedimento e darne comunicazione al sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi esposti, si chiede che le presenti osservazioni siano valutate nell'ambito dell'istruttoria VIA e che le richieste di integrazione e le prescrizioni proposte siano esaminate prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, con particolare attenzione alla coerenza tra la funzione pubblica e strategica dell'infrastruttura e il dovere di garantire una partecipazione effettiva del pubblico interessato, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 152/2006, della Direttiva VIA e della Convenzione di Aarhus. Si resta a disposizione per ogni approfondimento tecnico e giuridico.

---

[1] Polo Strategico Nazionale S.p.A., informazioni societarie e infrastrutturali: https://psn.gov.it

[2] Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5281 del 2025.

[3] Consiglio di Stato, sentenza n. 1370 del 15 marzo 2006; TAR Marche, sentenza 19 gennaio 2026, n. 56.

[4] Direttiva 2011/92/UE, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, artt. 6 e 11.

[5] Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/6311 del 15 giugno 2026, parere ai sensi dell'art. 24-bis del d.lgs. 152/2006 sul procedimento VIA in oggetto.

Luogo e data: Zibido San Giacomo (MI), 29 agosto 2026

Firma: .....